



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI PARMA SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<u>MARI</u>	<u>RENATO</u>	<u>Presidente</u>
<input type="checkbox"/>	<u>ROMITELLI</u>	<u>BRUNO</u>	<u>Relatore</u>
<input type="checkbox"/>	<u>SCATI</u>	<u>STEFANO</u>	<u>Giudice</u>
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 52/2019  
depositato il 01/02/2019

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° THL033T00356 IRES-ALTRO 2014
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° THL033T00356 IVA-ALTRO 2014
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° THL033T00356 IRAP 2014

contro:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE PARMA  
STRADA QUARTA 6/1A 43123

proposto dal ricorrente:

[REDACTED] 43121 PARMA PR

difeso da:  
ZUCCONI FABIO

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 52/2019

UDIENZA DEL

13/11/2019 ore 11:00

N° 426/19

PRONUNCIATA IL:

13.XI.19

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

19.XI.19

Il Segretario

FUNZIONARIO TRIBUTARIO  
AREA III PS  
PARMA



Dall'esame dei documenti presentati sono state contestate una serie di violazioni della normativa tributaria con avviso di accertamento n. THL033T00356 in cui l'Agenzia ha formulato i seguenti rilievi:

2. Costi indeducibili per € 60.000,00 ed IVA indetraibile per € 15.400,00:  
L'Agenzia ha ripreso a tassazione una serie di fatture emesse da alcune Associazioni sportive dilettantistiche, poiché, tali costi non sarebbero risultati rispondenti ai requisiti di inerenza ed effettività di cui all'art. 109 TUIR;

Nel procedimento di accertamento con adesione nonostante diversi contraddittori svolti tra le parti, l'attività si è conclusa con esito negativo

Il ricorrente impugna l'atto impositivo

L'agenzia si costituisce ribadendo la legittimità del proprio operato,

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione rileva che

2. Violazione dell'art. 90, comma 8, Legge 27 dicembre 2002, n. 289;

La Commissione rileva sussistente una presunzione legale di deducibilità dei costi di sponsorizzazione rientranti nel limite annuo di 200.000,00 euro, qualora il soggetto sponsorizzato sia un'associazione sportiva dilettantistica.

La Commissione rileva che il ricorrente ha altresì prodotto documentazione contratti, foto e movimenti attestanti l'effettiva attività di sponsorizzazione.



P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso annulla l'accertamento impugnato con esclusione del recupero a tassazione dei rimborsi spese dell'amministratore, spese compensate

Reggio Emilia 13 novembre 2019

IL RELATORE

PAZZINI



IL PRESIDENTE

